



COMUNE DI SERRA RICCO'
Città Metropolitana di Genova

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione N. 4 del Registro	Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU
Data 27/02/2025	

L'anno Duemilaventicinque, il giorno Ventisette del mese di Febbraio nella sala delle adunanze consiliari, previamente convocato dal presidente per le ore 18:08, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta di convocazione, il Consiglio Comunale.

Alle ore 18:08, il Sindaco apre i lavori e richiede al , RAMOINO ROBERTA, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
NEGRI ANGELA	Sindaco	P	
PARODI ALESSANDRO	Consigliere	P	
BOTTA DANIELA	Consigliere	P	
BAGNASCO ELISABETTA	Consigliere	P	
MASSA MASSIMO	Consigliere	P	
GIANNELLI STEFANO	Consigliere	P	
MORESCO FRANCESCO	Consigliere	P	
GERMI RICCARDO ROSARIO	Consigliere	P	
PARZIALE AURORA	Consigliere	P	
LAVAGETTO GIOVANNA	Consigliere	P	
BARILE GIORGIO	Consigliere	P	
DE SALVO LIDIA PAOLA	Consigliere	P	
MURATORE ENRICO ANTONIO	Consigliere	P	
Presenti N. 13	Assenti N. 0		

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, NEGRI ANGELA nella sua qualità di Sindaco, a norma di statuto, *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

Nominati scrutatori i sigg.:
GIANNELLI STEFANO
GERMI RICCARDO ROSARIO
DE SALVO LIDIA PAOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art.1, commi da 739 a 783 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della c.d. *"nuova IMU"*;
- i presupposti della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740 della precitata Legge, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

<u>Stato</u>	tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);
<u>Comuni</u>	tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2025**;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

e)il decreto MINISTERO INTERNI del 24 dicembre 2024 (pubblicato in G.U. Serie n.3 in data 3 gennaio 2025), che ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2026/2027, di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, entro il 28 febbraio 2025 autorizzando l’esercizio provvisorio sino a tale data;

Visto altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:

- comma 748 - l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750 - l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 - fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752 - l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 - per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- comma 754 – per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- comma 755 - a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visti:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del

Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.14 in data 30 giugno 2020, già esecutiva ai sensi e per gli effetti di Legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto il redigendo bilancio di previsione finanziario 2025/2026/2027, approvato con deliberazione esecutiva della Giunta comunale n.60 in data 24 febbraio 2025, da sottoporre al Consiglio comunale per l'approvazione;

Dato atto che per assicurare l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi si rende necessario reperire dal gettito IMU un importo al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, conforme a quanto accertato per l'anno d'imposta precedente;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Economico-Finanziario e Demografici sulle basi imponibili IMU, per l'anno 2025, il fabbisogno dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, già in vigore per l'anno 2024:

Tipologia degli immobili	Aliquota
IMMOBILI adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze - Solo categorie A/1, A/8 e A/9 – <i>(Detrazione abitazione principale Euro 200,00)</i>	0,50%
ALTRI IMMOBILI <i>(esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale suindicati)</i>	1,06%
IMMOBILI destinati ad abitazione, ad eccezione di quelli classificati A/1, A/8 e A/9, acquistati ai sensi dell'art. 3 comma 131 della legge 28.12.1995, n. 549. L'aliquota è applicabile per i sei mesi successivi alla data dell'atto	0,53%

di compravendita dell'immobile. (Per aver diritto all'agevolazione suindicata il soggetto passivo deve presentare, entro il termine per il pagamento, idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 della legge 28.12.2000, attestante che l'immobile è stato acquistato con le agevolazioni di cui alla legge 549/1995)	
IMMOBILI adibiti ad abitazione concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro. In caso di più proprietà immobiliari l'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità della stessa, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata della certificazione ISEE del comodatario, attestante che il reddito del nucleo familiare, relativo all'anno precedente rispetto a quello per cui si richiede l'agevolazione IMU non è superiore a Euro 15.000.00. L'Ufficio Tributi procederà, se del caso alla verifica delle dichiarazioni ISEE, applicando, ad applicare le relative sanzioni	0,95%
AREE EDIFICABILI la cui base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> - zona territoriale di ubicazione; - indice di edificabilità; - destinazione d'uso consentita; - oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; - prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 	1,06%
TERRENI AGRICOLI (esclusi i terreni dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e dei terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile)	1,06%
IMMOBILI di categoria C1 e C3 utilizzati per nuovi insediamenti artigianali/commerciali concessi in locazione o utilizzati direttamente dal possessore. Nel caso di immobile concesso in locazione l'agevolazione sarà concessa fino alla prima scadenza contrattuale	0,53%
IMMOBILI di categoria C1 e C3 già concessi in locazione per insediamenti artigianali/commerciali per i quali il canone di locazione viene ridotto di almeno il 20%. L'agevolazione suindicata sarà concessa fino alla prima scadenza del contratto di locazione	0,53%
FABBRICATI rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993	0,10%
FABBRICATI costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma

757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile resi rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ex art.49 D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. di approvare e confermare anche per l'anno di imposta 2025, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Tipologia degli immobili	Aliquota
IMMOBILI adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze - Solo categorie A/1, A/8 e A/9 – <i>(Detrazione abitazione principale Euro 200,00)</i>	0,50%
ALTRI IMMOBILI <i>(esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale suindicati)</i>	1,06%
IMMOBILI destinati ad abitazione, ad eccezione di quelli classificati A/1, A/8 e A/9, acquistati ai sensi dell'art. 3 comma 131 della legge 28.12.1995, n. 549. L'aliquota è applicabile per i sei mesi successivi alla data dell'atto di compravendita dell'immobile. <i>(Per aver diritto all'agevolazione suindicata il soggetto passivo deve presentare, entro il termine per il pagamento, idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 della legge 28.12.2000, attestante che l'immobile è stato acquistato con le agevolazioni di cui alla legge 549/1995)</i>	0,53%
IMMOBILI adibiti ad abitazione concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro. In caso di più proprietà immobiliari l'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità della stessa, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata della certificazione ISEE del comodatario, attestante che il reddito del nucleo familiare, relativo all'anno precedente rispetto a quello per cui si richiede l'agevolazione IMU non è superiore a Euro 15.000.00. L'Ufficio Tributi procederà, se del caso alla verifica delle dichiarazioni ISEE, applicando, ad applicare le relative sanzioni	0,95%
AREE EDIFICABILI la cui base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> - zona territoriale di ubicazione; - indice di edificabilità; - destinazione d'uso consentita; - oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; - prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 	1,06%
TERRENI AGRICOLI (esclusi i terreni dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e dei terreni	1,06%

agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile	
IMMOBILI di categoria C1 e C3 utilizzati per nuovi insediamenti artigianali/commerciali concessi in locazione o utilizzati direttamente dal possessore. Nel caso di immobile concesso in locazione l'agevolazione sarà concessa fino alla prima scadenza contrattuale	0,53%
IMMOBILI di categoria C1 e C3 già concessi in locazione per insediamenti artigianali/commerciali per i quali il canone di locazione viene ridotto di almeno il 20%. L'agevolazione suindicata sarà concessa fino alla prima scadenza del contratto di locazione	0,53%
FABBRICATI rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993	0,10%
FABBRICATI costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%

2. di stimare il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2025 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale in €. 2.060.000,00;
3. di allegare il presente provvedimento alla deliberazione consiliare di approvazione del redigendo Bilancio di previsione per l'esercizio 2025;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, D.Lgs.360/1998 secondo quanto previsto dall'art.13, comma 15, D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dai commi 767 e 779 dell'art.1 L.160/2019.

Infine

PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
NEGRI ANGELA
(Firmato digitalmente)

Il
RAMOINO ROBERTA
(Firmato digitalmente)



COMUNE DI SERRA RICCO'
Città Metropolitana di Genova

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 71 del 19/02/2025

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere Favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

Data 24/02/2025

Il Responsabile del Servizio
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO E
DEMOGRAFICI
GIARETTI MARCO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI SERRA RICCO'

Città Metropolitana di Genova

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 71 del 19/02/2025

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli Artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

Data 24/02/2025

Il Responsabile del Servizio
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
GIARETTI MARCO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI SERRA RICCO'
Città Metropolitana di Genova

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni (art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000 e dell'art. 32, legge n. 69/2009)

dalla residenza comunale,

Il responsabile del procedimento

GIARETTI MARCO